



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**N. 25 del 29 Marzo 2020**

**OGGETTO: Istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale presso le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S. della Regione Calabria.**

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

**Dott. Antonio Belcastro**  
*(f.to digitalmente)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**VISTO** l'art. 8 del D. L. 9 marzo 2020, n. 14, recante *Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*, che prevede l'istituzione, per la durata dello stato di emergenza di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (di seguito anche USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;

**DATO ATTO** che le Unità Speciali di Continuità Assistenziale:

- sono istituite, presso una sede di continuità assistenziale, al fine di consentire al medico di assistenza primaria o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria;
- provvedono alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- sono istituite presso una sede di continuità assistenziale già esistente assicurando il rapporto di una unità speciale ogni 50.000 abitanti;
- ognuna è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta;
- possono farne parte: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina; l'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte è riconosciuto un compenso di 40 euro ad ora.

**VISTA** la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie prot. n.110636 del 16 marzo 2020, con la quale si è chiesto alle Aziende Sanitarie Provinciali di trasmettere con urgenza una proposta di piano per l'individuazione delle sedi di continuità assistenziale dove poter istituire le USCA, per le finalità e alle condizioni stabilite dalla succitata normativa;

**PRESO ATTO** dei riscontri pervenuti dalle Aziende, e specificamente:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro: Pec del 17.03.2020;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza: nota prot. n. 29162 del 25.03.2020;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone: nota prot. n. 11883 del 18/03/2020, integrata con nota prot. n. 12455 del 24.03.2020;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia: prot. n. 12911 del 23/03/2020
- Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria nota prot. n. 16029 del 20.03.2020.

**RAVVISATA** la necessità di programmare l'istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale su tutto il territorio regionale, secondo le proposte formulate dalle Aziende Sanitarie;

**PRECISATO CHE**

- le Aziende Sanitarie Provinciali procederanno all'effettiva attivazione delle USCA avuto riguardo all'evolversi del bisogno assistenziale, al fine di assicurare la più efficace operatività delle stesse e la migliore allocazione delle risorse disponibili in funzione delle necessità;
- a tal fine, a seconda dell'evolvere della diffusione del virus e delle esigenze di assistenza domiciliare correlate, le Aziende Sanitarie Provinciali potranno procedere anche per fasi alla costituzione delle unità speciali istituite con il presente provvedimento.

**PRECISATO**, altresì, che al reclutamento dei medici da inserire nelle USCA, dovranno provvedere le Aziende Sanitarie secondo le modalità di cui all'Allegato A;

**PRECISATO**, inoltre, che le Aziende Sanitarie Provinciali, nell'acquisire le disponibilità, possono prevedere che gli aspiranti indichino la propria preferenza per una o più sedi di Unità speciale al fine di consentire la completa e tempestiva organizzazione delle risorse umane occorrenti al momento dell'attivazione dell'unità speciale;

**PRECISATO**, infine, che le spese sostenute per il funzionamento delle unità speciali di continuità assistenziale dovranno essere oggetto di separata contabilizzazione, giusta circolare del Commissario ad acta n. 115510 del 20 marzo 2020, e trovano copertura con le risorse finanziarie di cui all'art. 17 del DL 14/2020;

**DATO ATTO** che le disposizioni di cui al presente provvedimento sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

**SENTITO** il Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, che ha espresso il proprio parere favorevole;

**D E C R E T A**

1. L'istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, per le finalità di cui in premessa, come da documento allegato al presente atto (Allegato A).
2. L'effettiva attivazione delle U.S.C.A. sarà effettuata sulla base di provvedimenti da adottarsi dalle Aziende Sanitarie Provinciali, in relazione all'evolvere del bisogno assistenziale, al fine di assicurare la più efficace operatività delle stesse e la migliore allocazione delle risorse disponibili in funzione delle necessità.
3. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale:
  - A) sono attive sette giorni su sette, dalle ore 8:00 alle ore 20:00,
  - B) sono costituite da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta.
  - C) le Aziende Sanitarie Provinciali devono provvedere alla dotazione necessaria al funzionamento delle Unità speciali e alla fornitura dei ricettari e di idonei dispositivi di protezione individuale.

**DI NOTIFICARE**, il presente D.P.G.R., per gli adempimenti di legge, alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S. della Regione Calabria.

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Calabria, nonché sul portale istituzionale del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”.

Il Presidente  
***On. Avv. Jole Santelli***  
(F.to digitalmente)

## Istituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale

### CRITERI GENERALI

Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria, in ottemperanza a quanto previsto all'Articolo 8 del Decreto Legge 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del 09/03/2020) sono istituite presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

L'USCA è istituita ogni 50.000 abitanti presso una sede di continuità assistenziale

Sedi Unità Speciali di Continuità Assistenziale per ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale:

#### ***Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro:***

Sede Unità Speciale di Continuità Assistenziale

- Catanzaro 1;
- Catanzaro 2;
- Tiriolo;
- Soverato;
- Chiaravalle;
- Nicastro;
- San Pietro a Maida;
- Decollatura.

#### ***Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza:***

Sede Unità Speciale di Continuità Assistenziale

- Castrovillari;
- San Marco Argentano;
- Scalea;
- San Lucido;
- Rende (Università);
- Acri;
- Cariati;
- San Demetrio Corone;
- Cosenza;
- Mendicino
- Cassano allo Jonio.

#### ***Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone:***

Sede Unità Speciale di Continuità Assistenziale

- Crotone;
- Cirò Marina;
- Mesoraca.

### ***Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria:***

Sede Unità Speciale di Continuità Assistenziale

- Reggio Nord;
- Reggio Sud;
- Gallico;
- Pellaro;
- Scilla;
- Melito Porto Salvo;
- Palmi;
- Taurianova;
- Rosarno;
- Ferruzzano;
- Caulonia;
- Riace.

### ***Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia:***

Sede Unità Speciale di Continuità Assistenziale

- Vibo Valentia;
- Serra San Bruno;
- Tropea.

Ogni U.S.C.A. sarà costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta; Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale i laureati in medicina e chirurgia. L'U.S.C.A. dovrà essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per tutta la durata dell'emergenza.

## **COMPITI DELLE AZIENDE**

Le Aziende attivano le U.S.C.A. presso una sede di continuità assistenziale, con un rapporto di una ogni 50.000 abitanti. Gli ambienti devono essere dotati di collegamento telefonico (cellulare aziendale) per le comunicazioni con i MMG, PLS e MCA del territorio di copertura nonché con i Servizi di Pronto Soccorso e i Servizi di Prevenzione. Gli ambienti destinati alle Unità Speciali non devono essere accessibili al pubblico e gli addetti devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale (DPI) come da circolari ministeriali.

E' compito delle ASP provvedere, inoltre, alla fornitura di un numero adeguato di kit DPI e al rifornimento delle scorte che devono essere disponibili ad ogni inizio turno.

Le Aziende forniscono alle U.S.C.A. un'auto medica con attrezzatura diagnostica. Dovrà essere garantita, inoltre, la sanificazione accurata dell'auto medica con opportuni disinfettanti dopo ogni intervento. I medici dell'U.S.C.A, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio Sanitario Nazionale che dovrà essere utilizzato esclusivamente per la gestione, in acuto, dei pazienti da trattare.

## **COMPITI DEL MEDICO U.S.C.A.**

Il medico dell'U.S.C.A. viene attivato direttamente dal medico di medicina generale, dal medico di continuità assistenziale o dal pediatra di libera scelta, a seguito del triage telefonico per i pazienti con sintomatologia ILI e SARI o sospetti di COVID-19. Il medico dell'U.S.C.A. potrà, prima di effettuare l'intervento, contattare telefonicamente il paziente da visitare per verificarne le condizioni di salute e programmare l'intervento. Spetterà al medico dell'U.S.C.A. decidere, in base alle richieste ricevute, con quali priorità effettuare le prestazioni. Il medico dell'U.S.C.A. lavorerà sempre di concerto con medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta che dovranno essere informati delle prestazioni domiciliari quotidianamente effettuate.

Al termine di ogni visita, il medico dell'U.S.C.A. dovrà redigere apposito referto da inoltrare al MMG e PLS contenente l'esito dell'intervento effettuato. Non rientra fra i compiti del medico U.S.C.A. alcun atto certificativo che rimane nelle competenze del MMG e PLS..

Il medico dell'U.S.C.A., sulla base al quadro clinico del paziente, dispone la permanenza al domicilio del paziente con supporto terapeutico o il ricovero in struttura ospedaliera sia in caso di necessità di approfondimento diagnostico che di condizioni cliniche critiche attivando per il trasporto il servizio 118.

## **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI MEDICI U.S.C.A.**

Al reclutamento dei medici da inserire nelle USCA, dovranno procedere le Aziende Sanitarie Provinciali secondo l'ordine definito nel D.L. 14/202020

- a) medici di continuità assistenziale titolari o supplenti;
- b) medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
- c) in via residuale, laureati in medicina e chirurgia.

Le ASP nell'acquisire le disponibilità, possono prevedere che gli aspiranti indichino la propria preferenza per una o più sedi di Unità speciali al fine di consentire la completa e tempestiva organizzazione delle risorse umane occorrenti al momento dell'attivazione dell'Unità Speciale.

## **TRATTAMENTO ECONOMICO**

Al medico dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale viene corrisposto il compenso di 40 euro/ora.

## **COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Azienda provvede ad assicurare ai sensi dell'art. 73 "Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi" (assicurazione per sorveglianza domiciliare/quarantena, malattia e infortuni che includa anche rischio biologico ed epidemie) del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, i medici incaricati per l'Unità Speciale di Continuità Assistenziale.

## **DISPOSIZIONE FINALE**

Le ore svolte dal Medico in formazione specifica di Medici Generale devono considerarsi ore formative rientranti nel piano formativo.